



Comune di Udine

Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Art. 32 del CCRL 15.10.2018 – Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa – anno 2021

N. det. 2021/4102/75

N. cron. 400 del 08/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Vista la determinazione giuntale n. 25 del 12 gennaio 2021 con il quale viene attribuito alla dott.ssa Francesca Contin, Funzionario Amministrativo Contabile (cat. D), l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa che afferisce all'unità organizzativa "Gestione Risorse Umane" a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 15.10.2018 con il quale viene approvata la costituzione e disciplinata del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Preso atto del disposto di cui all'art. 33 del citato CCRL (*Adempimenti degli enti*) in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);

Considerato che le risorse che compongono il Fondo di cui al comma 1, in caso di trasferimento di personale in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001, vengono **ridotte o incrementate** per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito (art. 32 comma 9) e che tale disciplina si applica anche ai trasferimenti di personale operati dagli

enti nel corso del 2017 in attuazione della L.R. n. 26/2014 che ha istituito le Uti (art. 32 comma 10);

Vista la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2 comma 2 ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- L'art 18 comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- L'art .19 comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare: la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- L'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

Richiamate

- la DGR FVG 1885 del 14/12/2020 di determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione PG/E n. 0153221 del 31/12/2020;

Verificato pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale

rispetto al corrispondente valore al 2016 (D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75) mentre permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art.32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);

Visto il prospetto **A)** di quantificazione del Fondo 2021 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, per risorse **stabili e variabili**, calcolato in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, commi da 1 a 5, del CCRL 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 2.038.128,43;

Visto il prospetto **B)** di quantificazione delle voci stipendiali per **indennità** imputate a carico del bilancio richiamate all'art. 32, comma 6, del CCRL 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 600.919,00 ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo; il Fondo per **lavoro straordinario** 2021 è stato rideterminato in complessivi € 142.510,00; le risorse destinate alle indennità e al lavoro straordinario rientrano nel limite complessivo determinato per l'anno 2016 come dettagliatamente descritto nel citato prospetto B);

Dato atto che:

- le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021, derivanti dalla somma delle risorse di cui ai prospetti A) e B), ammontano ad € 2.781.557,43, determinate secondo i criteri indicati dalla Funzione Pubblica regionale per tutti gli enti del comparto;
- in virtù del disposto di cui alla nota della Regione PG/E 0153221 del 31.12.2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2021 al trattamento accessorio del personale non è soggetto al limite del corrispondente importo del 2016;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse **stabili e variabili** destinate alle finalità di cui all'articolo 32, commi da 1 a 5, per l'anno 2021 come da prospetto A) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 2.038.128,43;

3. di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse riferite complessivamente alle voci stipendiali per **indennità** richiamate al comma 6 dell'articolo 32, ad eccezione del lavoro straordinario e salario aggiuntivo, per l'anno 2019 come da prospetto B) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 600.919,00;

4. di stabilire che l'importo stanziato complessivamente per le indennità potrà subire variazioni per effetto dell'applicazione del futuro contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2021;

5. di determinare il fondo per **lavoro straordinario** per l'anno 2021 per l'importo complessivo di € 142.510,00;

6. di attestare che il finanziamento relativo al trattamento accessorio per l'anno 2021 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2021: cap. 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7 e n. 6176/1, 6176/3, 6176/4, 6176/6.

7.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Francesca Contin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTIN FRANCESCA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2021 14:38:16